



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

Direzione Generale

D. D. G. n° 98
Prot. n. 3950/A3

Bologna, 7 aprile 2010

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n° 241;
- VISTO** il D. Lgs. 31.03.1998 n.109 che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e successive integrazioni e modificazioni;
- CONSIDERATO** che in applicazione dell'art. 12, comma 1, della suddetta legge occorre predeterminare i criteri e le modalità per la concessione delle provvidenze a favore di tutto il personale della Scuola, della Direzione Generale e degli Uffici Scolastici Provinciali in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie;
- CONSIDERATO** che nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, – Centro di responsabilità Amministrativa – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna è iscritto il Capitolo 2852 recante l'autorizzazione di spesa relativa a provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie;

DECRETA

Art. 1 **- Beneficiari –**

Nei limiti della disponibilità finanziaria del Capitolo 2852, le provvidenze previste a favore del personale in servizio, con incarico a tempo indeterminato e determinato retribuito dal Ministero dell'economia e delle finanze, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie, sono concesse dalla Direzione Generale, previa valutazione da parte di una apposita Commissione nominata dal Direttore Generale.

Resta salva, comunque, la possibilità, da parte del Direttore Generale di erogare sussidi nei casi di particolare gravità. Il provvedimento deve essere portato a conoscenza della Commissione.

Art. 2 **- Decessi –**

In caso di decesso del dipendente, del coniuge, dei figli o di altri familiari conviventi inclusi nel nucleo familiare, la Commissione provvede ad esaminare le richieste e ad esprimere il proprio parere circa l'erogazione di un sussidio nella misura massima di € 1.200 .

Art. 3 **- Malattie ed interventi chirurgici di particolare gravità –**

Vengono prese in considerazione le domande di sussidio relative a malattie gravi da cui derivino spese per cure mediche e di degenza effettivamente sostenute e non a carico di altri Enti pubblici o rimborsate da società ed associazioni assicurative e di assistenza volontaria o obbligatoria (es: Associazione KIRNER, INPDAP – ex Enpas – ENAM) restando escluse quelle non strettamente connesse alle esigenze di cura delle malattie e degli interventi chirurgici sostenuti (es: viaggi, pernottamenti, telefonate, ristori, etc.). Per carenza di fondi sono escluse le protesi e le cure dentarie.

La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la domanda di sussidio è fissata in € 3.000 determinata da un'unica patologia e comunque la più grave e relativamente a ciascun soggetto colpito del nucleo familiare come specificato al precedente art. 2.



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

Direzione Generale

Art. 4

- Entità del sussidio e limiti di reddito -

L'entità del sussidio non può, comunque, superare il 30% delle spese documentate.

I soggetti indicati nel precedente art. 1 possono presentare domande di sussidio se e qualora l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, calcolato gratuitamente dai: CAAF, Comuni o INPS) dell'anno immediatamente precedente a quello in cui è accaduto l'evento per il quale si fa richiesta di contributo, non superi il limite di € 28.000.

Art. 5

- Domande -

Le domande devono essere inoltrate alla Direzione Generale, tramite il Capo dell'Ufficio o Istituzione scolastica od educativa competente. Le domande del personale cessato dal servizio devono essere trasmesse direttamente a questa Direzione Generale.

Al fine di avere una completa cognizione dei dati da esaminare, le domande, redatte in carta semplice, devono essere prodotte utilizzando il modello allegato alla circolare che verrà diramata dall'Ufficio VI di questa Direzione Generale che fisserà i termini di presentazione. Alle stesse deve essere allegata la prescritta documentazione.

- Documentazione -

Alle domande vanno allegati (in carta semplice):

1. gli originali o le copie dichiarate conformi sotto la propria responsabilità, dei documenti di spesa sostenuta nell'anno in cui è accaduto l'evento per il quale si fa richiesta di contributo, relativamente ad un'unica malattia grave per un importo totale non inferiore a € 3.000;
2. le certificazioni mediche comprovanti la patologia grave;
3. per i casi previsti dall'art. 2 del presente decreto, alle domande vanno allegati, in originale ovvero in copia autentica, il certificato di morte del dipendente o del familiare e il Certificato di Stato di famiglia alla data del decesso del dipendente o del familiare convivente;
4. copia dichiarazione sostitutiva unica riferita ai componenti il nucleo familiare del richiedente (con esclusione del reddito riferito al deceduto/a, per la richiesta di cui all'art.2) come definito al comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, corredata dagli indicatori ISE (Indicatore situazione economica) ed ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'anno immediatamente precedente a quello dell'evento per il quale si fa richiesta di contributo.
5. copia fotostatica del documento di identità.

Art. 6

- Modalità di erogazione -

La Commissione costituita presso la Direzione Generale per la valutazione delle domande di sussidio, predetermina eventuali criteri di dettaglio per gli interventi assistenziali.

La suddetta Commissione si riunisce almeno una volta l'anno subordinatamente alla disponibilità dei fondi, ed è convocata dal Direttore Generale o dal Presidente della Commissione stessa.

L'Ufficio VI^o - Risorse Finanziarie della Direzione Generale provvede all'istruttoria delle pratiche, alla liquidazione della spesa e all'ordinazione della spesa medesima con imputazione al capitolo 2852 art. 1 del Bilancio di questo Ufficio Scolastico regionale.



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

Direzione Generale

Art. 7

- Pubblicazione -

Al presente decreto verrà assicurata dai competenti Uffici dell'Amministrazione Scolastica la massima diffusione tra il personale in servizio, mentre per il personale in quiescenza viene data la possibilità di consultare il testo del presente decreto nei siti INTERNET degli Uffici Scolastici Provinciali della Regione Emilia-Romagna e di questa Direzione Generale (www.istruzioneer.it).

Anche l'elenco del personale destinatario delle provvidenze verrà pubblicato nei siti internet sopraindicati.

Il presente decreto con effetto sulle provvidenze di competenza dell'anno 2009, sostituisce il n. 79 del 19 marzo 2009.



DIRETTORE GENERALE
Marcello Limina

SG/